

**Un “Sogno d’amore” da tutelare**

“Sogno d’amore” è il titolo di un brano musicale inedito che è stato al centro di una disputa sorta tra il compositore L.D.L. e l’autore B.A. di un brano intitolato “Mio Fratello” e conclusasi, ad oggi, con una recente sentenza del Tribunale di Milano, ovvero la n. 2257/2023 pubblicata il 27/04/2023 che offre l’opportunità per ricordare in quali casi possa sussistere il c.d. “plagio”.

Prima di esaminare la decisione del Tribunale meneghino, ricordiamo che il concetto di “plagio” si distingue da quello di “contraffazione” poiché, mentre il primo si verifica quando un’opera viene riprodotta senza riconoscere la paternità altrui, la seconda si verifica quando vi è “(...) riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione” (Cass. 9854/2012). In altre parole, mentre il plagio attiene prevalentemente alla dimensione etico-morale del riconoscimento della paternità dell’opera, la fattispecie della contraffazione attiene essenzialmente al piano economico dello sfruttamento dell’opera (vi è però chi aggiunge anche la dimensione del “plagio-contraffazione” per indicare il caso di un’opera riprodotta illecitamente e attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore. In tal senso, Trib. Milano, n. 7480/2017).

Nel caso qui in esame, oggetto del lamentato plagio era un brano musicale. Più specificamente, L.D.L. aveva convenuto in giudizio B.A. e la società Iris s.r.l. poiché otto battute del brano “Mio Fratello”, pubblicato all’interno di un album, apparivano coincidere con il ritornello del brano “Sogno d’amore” sotto il profilo strutturale, melodico e armonico. Per meglio comprendere la decisione del Tribunale, va detto altresì che il brano di L.D.L. risultava depositato presso la SIAE, senza che fosse mai stato oggetto di pubblicazione e, quindi, inedito.

Nell’analizzare i termini della controversia, il Tribunale ha innanzitutto osservato che il plagio di un’opera si concretizza qualora siano soddisfatti tre requisiti: i) l’opera che si ritiene essere stata oggetto di plagio dev’essere dotata di creatività; ii) la stessa opera deve essere nuova, e iii) l’imitazione dell’opera considerata oggetto di plagio deve coinvolgere la melodia, l’armonia e la ritmica del brano.

Con riferimento al primo requisito, va detto che un’opera può ritenersi dotata di creatività quando ha acquisito una sua compiutezza espressiva riconducibile all’autore (da non confondere con un certo gradiente di qualità artistica). In tal caso, la tutela autorale potrà essere riconosciuta senza che sia necessaria alcuna forma di registrazione o deposito (incluso il deposito presso la SIAE che in realtà soddisfa solo esigenze correlate alla prova dell’esistenza e della datazione dell’opera).

Inoltre, e veniamo così al secondo requisito, l’opera per essere tutelata dovrà essere nuova e, pertanto, non dovrà confliggere con un’opera anteriore. Soddisfatti questi due requisiti, l’analisi si sposterà quindi al confronto tra le due opere in conflitto e, quindi, al terzo requisito: trattandosi di opere musicali, non sarà sufficiente limitarsi a rilevare la coincidenza di alcune battute, ma si dovrà effettuare un confronto di più ampio respiro che tenga conto dell’aspetto melodico, armonico e ritmico.

Lo stesso approccio viene peraltro adottato anche nel caso in cui il confronto avvenga tra i testi dei brani musicali, tant’è che come abbiamo già avuto modo di osservare nel nostro commento alla decisione Trib.

Roma 10/03/2022 (si veda <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ae2af8e2-e564-44ac-964c-b5e742d9f831>), nel caso in cui un frammento di una canzone sia stato riprodotto all'interno di un'altra canzone, ciò non costituisce automaticamente violazione dei diritti altrui. In tal caso, come stabilito da Cass. 3340/2015 andrà infatti accertato "(...) se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi un'identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore" (la vertenza vide coinvolto un brano di De Gregori in cui il frammento "Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che futuro avrò" differiva per la sola parola "futuro" dal frammento originale "Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò" e in cui il plagio fu escluso perché la nuova opera conteneva una "trattazione di tematiche completamente diverse" rispetto all'opera artistica di proprietà dei ricorrenti).

Applicando i principi sopra descritti al caso qui d'interesse, possiamo fin d'ora anticipare che il Tribunale è giunto alla conclusione che il brano "Sogno d'amore", pur costituendo opera tutelabile dal diritto d'autore, non potesse ritenersi oggetto di plagio da parte del brano "Mio Fratello". Gli aspetti tuttavia di maggiore interesse esaminati in sentenza sono essenzialmente due:

- 1) la tutela di un brano inedito; e
- 2) il tema dell'onere della prova della novità dell'opera.

Riguardo al primo aspetto, il Tribunale ha colto l'occasione per ricordare come la mancata pubblicazione dell'opera non incida sulla tutelabilità della stessa poiché l'opera creativa sussiste come bene immateriale "(...) indipendentemente dal fatto che costituisca una 'sorgente di utilità (...) e che sia già entrata nel mercato delle opere pubblicate".

Ciò che quindi può semmai rimanere escluso dalla protezione autorale corrisponde a, come indicato in sentenza: "(...) quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autorale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l'appunto compiute in quanto realizzatrici del progetto". In sostanza, se da un lato "(...) la creatività non può essere esclusa solo perché consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (...)" (ord. Trib. Roma 21/01/2016), dall'altro lato la stessa idea, ancorché banale e semplice dovrà assumere una forma espressiva dovuta all'elaborazione personale dell'autore e tale da differenziarsi da analoghe forme espressive. In sostanza, per accertare il plagio di un'opera è preliminarmente necessario verificare che l'opera stessa sia effettivamente tutelabile dal diritto d'autore, ciò che deve essere appurato anche trattandosi di un solo segmento musicale (Cass. 24594/2005).

Rispetto invece al tema della novità, il Tribunale ha precisato che la parte che agisce per ottenere la tutela dell'opera non è tenuta a fornire prova della sua novità, poiché tale onere grava sulla controparte. Ciò perché, diversamente, si configurerebbe un caso di *probatio diabolica* a carico della parte titolare di diritti sull'opera ritenuta oggetto di plagio. Per questo motivo, la parte accusata di plagio dovrà innanzitutto contestare l'assenza di novità e quanto meno allegare l'esistenza di anteriorità o fornire argomenti di prova a fondamento della contestazione.

Al riguardo, va detto per completezza che il Tribunale non ha dovuto addentrarsi oltremodo sulla novità del brano "Sogno d'amore" poiché il difetto di novità era stato contestato solo tardivamente da parte convenuta e, comunque, in maniera piuttosto vaga. L'opera è stata quindi ritenuta creativa e nuova senza necessità di ulteriori approfondimenti, sebbene poi – come sopra anticipato – sia stata esclusa la sussistenza di plagio.